COMUNE DI MOLFETTA PROVINCIA DI BARI REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE (PISTA DEL GHIACCIO, **ADDOBBI** NATALIZI, ABETI ALLESTITI CON LUCI E COCCARDE, FIGURE LUMINOSE ARTISTICHE, ECC) DA INSTALLARE DURANTE IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018/2019. L'anno _____, addì ____ del mese di ____, in Molfetta, presso la Sede Municipale del Comune di Molfetta, in via Martiri di via Fani senza civico, sono presenti: 1. L'ing. ______ nato a Molfetta il _____, Dirigente del Settore ______, autorizzato a stipulare gli atti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 107 del D. L.gvo 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale; 2. Il Sig. ______, nato in _____(___) il ______ e residente in _____ (___) alla Via _____, n. ____, che interviene in quest'atto, come dichiara, in nome, per conto e come ______ della Società _____(di seguito Sponsor)., con sede in Codice Fiscale ______, P.Iva ______ e n. di iscrizione R.I._____ - Camera di Commercio di Bari, REA n._____,

autorizzato alla firma del presente atto in forza di che, estratto in	
autentica in data si allega al presente.	
PREMESSO CHE	
- con deliberazione n. 308 del 16/11/2018 la Giunta Comunale ha approvato	
la procedura ad evidenza pubblica, di sponsor per la realizzazione di	
iniziative durante le festività natalizie, periodo 1/12/2018 – 6/1/2019;	
- con Determinazione Dirigenziale n del del Settore	
Attività Produttive e Ambiente è stato pubblicato l'avviso pubblico per la	
ricerca di sponsor per finanziamento di infrastrutture particolari quali la	
pista del ghiaccio, addobbi natalizi (abeti allestiti con luci e coccarde, figure	
luminose artistiche, ecc) da installare durante il periodo delle festività	
natalizie 2018/2019;	
- che con la determinazione dirigenziale stessa, è stato adottato lo schema	
del presente accordo di disciplina delle obbligazioni reciproche fra le parti;	
- a seguito di detta procedura lo sponsor ha formulato l'offerta di	
sponsorizzazione per la realizzazione dell'iniziativa denominata	
, allegata al presente atto;	
- con Determinazione Dirigenziale n del del Settore	
è stata approvata la sponsorizzazione tecnica dello	
Sponsor;	
- che detta determinazione ha approvato la spesa correlata alla proposta pari	
ad € + IVA % pari a	
per un totale complessivo di €	
;	

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte	
integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue:	
ART 1 OGGETTO DEL CONTRATTO	
Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma	
di sponsorizzazione, intercorrente tra lo Sponseé (Comune di Molfetta) e lo	
Sponsor per l'iniziativa denominata	
<u> </u>	
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	
Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione sino alla	
data di ultimazione dell'iniziativa, prevista per il giorno	
ART. 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR	
Lo Sponsor si impegna a: (descrizione della	
sponsorizzazione tecnica) per un importo pari a € in	
favore del Comune di MOLFETTA quale corrispettivo delle prestazioni, da	
effettuarsi da parte dello Sponseé, come indicate nell'articolo successivo.	
ART. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSEE	
Lo Sponseé si obbliga a veicolare il logo dello Sponsor sul materiale	
previsto per la proposta (indicare), nonché	
(descrizione della controprestazione pattuita).	
Lo Sponsor è direttamente responsabile verso l' Amministrazione comunale	
e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio	
pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che concerna la	
veridicità o altre modalità connesse.	
ART. 5 - OBBLIGHI FISCALI	
Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in €	

oltre IVA % pari a €	
il controvalore monetario della obbligazione,	
assunte in forza al presente accordo.	
Trattandosi di sponsorizzazione tecnica, per effetto della normativa sulla	
scissione dei pagamenti, Art 17-ter, D.P.R. 633/1972, lo Sponsor dovrà	
versare al Comune di MOLFETTA l'importo relativo all'I.V.A. addebitata	
dal Comune.	
Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all'art.	
3, non sollevano lo Sponsor dall'eventuale pagamento del canone relativo	
alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi	
pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti.	
Rimangono, pertanto, a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento	
di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti	
derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività	
sponsorizzate, fatto salvo la concessione gratuita, ai sensi dell'art. 41 del	
Regolamento TOSAP, dell'occupazione del suolo pubblico per le	
sponsorizzazioni tecniche trattandosi di occupazione di suolo pubblico	
eseguito direttamente dal Comune. Lo Sponsor garantisce che l'oggetto	
della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di "sponsorizzazioni	
escluse" di cui all'avviso.	
ART. 6 – ASSICURAZIONE	
E' obbligo dello Sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla	
sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C.	
(responsabilità civile), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi	
di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza	

per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), le persone	
(compreso il personale dell'Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni	
al suolo pubblico.	
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà	
dimostrare l'esistenza dei una polizza RC, già attivata, avente le medesime	
caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre	
un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione	
copre anche le prestazioni svolte per contro dell'Amministrazione	
Comunale.	
Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza	
esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata	
all'Amministrazione.	
dil / tilliministrazione.	
ART. 7 - RESPONSABILITÀ	
ART. 7 - RESPONSABILITÀ	
ART. 7 - RESPONSABILITÀ Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione	
ART. 7 - RESPONSABILITÀ Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni deerivanti dall'inadempimento degli obblighi	
ART. 7 - RESPONSABILITÀ Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni deerivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero da cause derivanti dalla sponsorizzazione stessa.	
ART. 7 - RESPONSABILITÀ Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni deerivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero da cause derivanti dalla sponsorizzazione stessa. Lo Sponsor è tenuto a mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e	
ART. 7 - RESPONSABILITÀ Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni deerivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero da cause derivanti dalla sponsorizzazione stessa. Lo Sponsor è tenuto a mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si	
ART. 7 - RESPONSABILITÀ Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni deerivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero da cause derivanti dalla sponsorizzazione stessa. Lo Sponsor è tenuto a mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non	
ART. 7 - RESPONSABILITÀ Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni deerivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero da cause derivanti dalla sponsorizzazione stessa. Lo Sponsor è tenuto a mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni	
ART. 7 - RESPONSABILITÀ Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni deerivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero da cause derivanti dalla sponsorizzazione stessa. Lo Sponsor è tenuto a mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa	
ART. 7 - RESPONSABILITÀ Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni deerivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero da cause derivanti dalla sponsorizzazione stessa. Lo Sponsor è tenuto a mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.	
ART. 7 - RESPONSABILITÀ Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni deerivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero da cause derivanti dalla sponsorizzazione stessa. Lo Sponsor è tenuto a mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati. Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali,	
ART. 7 - RESPONSABILITÀ Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni deerivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero da cause derivanti dalla sponsorizzazione stessa. Lo Sponsor è tenuto a mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati. Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali,	

presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente,	
il Comune di MOLFETTA.	
ART. 8 – MODIFICHE CONTRATTUALI	
Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del	
presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e	
sottoscrizione da entrambe le parti.	
ART. 9 - CONTROLLI	
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi	
momento, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto	
adempimento delle prestazioni.	
ART. 10 - PENALI	
Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi	
incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043, in caso di	
inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione	
imputabile allo sponsor aggiudicatario, quest'ultimo sarà obbligato a versare	
al Comune di MOLFETTA, entro giorni solari 15 dalla richiesta, una	
somma pari al doppio del valore della sponsorizzazione aggiudicata.	
L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da contestazione	
dell'inadempienza allo Sponsor che ha facoltà di presentare le proprie	
controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento	
della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che lo	
Sponsor abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e	
comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua	
responsabilità, il Responsabile Unico di Procedimento procederà senza	
indugio all'applicazione della penalità.	

ART. 11 - RISOLUZIONE	
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in	
qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza	
da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale con preavviso scritto.	
In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:	
a) quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai	
propri obblighi;	
b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione	
la realizzazione dell'iniziativa in oggetto o allo Sponsor l'adempimento agli	
impegni assunti;	
La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo	
a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.	
ART. 12 - RECESSO	
Il Comune di MOLFETTA si riserva la facoltà di recedere dal contratto di	
sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano	
motivi di pubblico interesse o ordine pubblico.	
ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO	
E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che	
da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in	
altra azienda e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione	
a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.	
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196 e	
s.m.i., i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità	
connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati	

dall'Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute	
nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta	
normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per	
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.	
15. IMPOSTE E TASSE	
Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale	
registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello	
Sponsor.	
ART. 16- FORO COMPETENTE	
Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di	
esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di TRANI.	
17. DISPOSIZIONI GENERALI	
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi,	
regolamenti e disposizioni normative vigenti.	
Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti	
integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati,	
l'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.	
, l'offerta presentata dallo sponsor in seno alla procedura di	
selezione degli sponsor (nota prot. n/ conservata agli atti dallo	
Sponsee).	
Il presente contratto, composto da n pagine, sarà registrato solo in	
caso d'uso.	
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO	
MOLFETTA,	
Per il Comune di MOLFETTA	

Il dirigente del Settore Attività Produttive e Ambiente	
Per lo Sponsor	
Il legale rappresentante	
Il Sig	
	1
9	